



Comune di Terme Vigliatore

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.86 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

Quantificazione preventiva delle somme non ammesse ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2024 ai sensi dell' art.159, comma 2, e art.243-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

Premesso che l'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2003, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3;

Visto l'art. 27, comma 13 della Legge 448/01 e successive modificazioni, con cui viene stabilito che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente notificati su tali somme sono nulli: la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali;

Ritenuto necessario procedere alla quantificazione delle somme di cui sopra;

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- . servizi connessi agli organi istituzionali;
- . servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- . servizi connessi all' ufficio tecnico comunale;
- . servizi di anagrafe e di stato civile;
- . servizio statistico;
- . servizi connessi con la giustizia;
- . servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- . servizio della leva militare;
- . servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- . servizi di istruzione primaria e secondaria;
- . servizi necroscopici e cimiteriali;
- . servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- . servizi di fognatura e di depurazione;
- . servizi di nettezza urbana;
- . servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Tenuto conto che:

l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;

Visti:

il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di C.C. n.51/2023;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 19/09/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025;

il bilancio di previsione 2024/2026 in corso di formazione,

Ritenuto di ottemperare alle richiamate disposizioni legislative quantificando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2024 sulla base delle previsioni anno 2024;

Dato atto che:

le somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili nel II° semestre 2024, sono state quantificate in complessivi € 1.547.996,00;

la spesa per le retribuzioni del Personale dipendente comprensive degli oneri a carico dell'Ente per il II° semestre 2024, è stata quantificata, in complessivi € 851.000,00;

la spesa per le rate di ammortamento dei mutui nel II° semestre 2024 è stata quantificata, in complessivi € 134.112,29;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni pregiudizio tutte le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento delle spese come sopra meglio specificate;

Atteso che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio, e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

Dato atto che

il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione consiliare del 24 del 31 agosto 2016, faceva ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* del Tuel, adottando il relativo Piano con successiva delibera n. 44 del 13 dicembre 2016;

il Piano originario, quindi, con deliberazione consiliare n. 2 del 7 marzo 2018, veniva

rimodulato, con estensione del relativo periodo di applicazione ad 11 anni; in seguito, il comune, all'inizio di un nuovo mandato, rimodulava il Piano ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del Tuel, con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 5 novembre 2018; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2022, con la quale è stata approvata la riformulazione piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis tuel ai sensi dell'art. 1 commi 992-994 della l. 234/2021;

Dato atto

che sulla base di quanto stabilito dall'art.243-bis, comma 4, del Tuel, sono sospese, a prescindere dalla fase in cui si trovano, tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, dalla data di deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti (articolo 243-quater, co. 1 e 3);

che con nota Prot. entrata n. 0010525 del 27/06/2024 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, ha comunicato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

che la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. ***Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese;***

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto necessario adottare apposito atto deliberativo per evitare le conseguenze di possibili ed eventuali procedure forzose su somme depositate presso la tesoreria comunale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate,

1. Di quantificare in via preventiva le somme di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 267/00 per il II° semestre dell'anno 2024 come di seguito indicato:

a. Somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali a carico dell'Ente per il II° semestre 2024	€	851.000,00
b. Somme destinate al pagamento delle rate dei mutui scadenza 31/12/2024	€	134.112,29
c. Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili nel II° semestre 2024	€	1.547.996,00
Totale	€	2.533.108,29

2. Di dare atto che i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui sopra, avverranno seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno e dei provvedimenti dirigenziali di liquidazione;

3. Di precisare, inoltre, che, se accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

4. Di dare atto che sulla base di quanto stabilito dall'art.243-quater, comma 5, del Tuel, sono sospese tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, dalla data di deliberazione di approvazione o di diniego del piano da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione;

5. Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Il Proponente
Dott.ssa Maria Ciraolo
f.to digitalmente